

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE
(Assegni di maternità 2025-2026)

TRA

Il Comune di Esine

e

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAF ACLI S.r.l., p.iva 04490821008 iscrizione all'albo n° 00035 con sede in Roma Via G. Marcora n. 18/20 , rappresentato dalla Società di servizi Acli Service Brescia S.r.l. cod. fiscale e P.iva 03586240172 con sede legale in Brescia (25125) via Corsica 165, sede operativa in Brescia (25121) via Spalto San Marco 37bis telefono 0302409884 fax 0302409848 indirizzo email caf.brescia@aclibresciane.acli.it indirizzo PEC brescia@pec.caf.acli.it nella persona dal legale rappresentante Romano Stefania, codice fiscale RMNSFN77M52F471B, in seguito denominato semplicemente CAF

PREMESSO (Assegni di maternità)

- che gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori e un assegno di maternità alle madri (quest'ultimo disciplinato dall'art. 74 del D.Lgs n. 151/2001)
- che la legge 6 agosto 2013 . 97 , capo III recependo la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, all'art. 13, comma 1, recita:"All'art. 65, comma 1, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448, le parole:"cittadini italiani residenti" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", introducendo per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali
- Che il Comune, in base al DM 25 Maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- che il Comune, che eroga servizi agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda, intende affidare a terzi il servizio di raccolta di tale documentazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Assegni di maternità)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Accogliere ed assistere il cittadino nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- Compilare e stampare il modello di richiesta dell'assegno di maternità previa verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica;
- Trasmettere in via telematica all'INPS la richiesta dell'assegno/i, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto
- Archiviare i dati, che rimarranno a disposizione del comune per 24 mesi, in forma cartacea ed informatica.

Art. 2

Il CAF per l'espletamento di questo servizio:

- Farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune
- utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente, non fornita dal Comune
- non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi ne prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF (della Società) operative, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
- Fornire al CAF (alla Società) le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.

Art. 4

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione

Art. 6

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere un compenso iva compresa di

- Assegno di maternità Inps Euro 15,00

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione annuale della fattura.

Art. 7

La presente convenzione ha durata biennale dal 01/01/2026 al 31/12/2026

Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo nel caso di variazioni normative o di prassi intervenute successivamente alla firma ma prima della scadenza.

Art. 8

Il Foro competente per eventuali controversie relative al presente accordo è il Tribunale di Brescia.

Lì

per L'Amministrazione Comunale

per il CAF ACLI
il Legale Rappresentante

Romano Stefania